



## REGIONE PUGLIA

---

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

**N. 586 del Registro**

**OGGETTO:** Misure collegate all'Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile e alla Dichiarazione dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico.

---

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Codice dell'Ambiente*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “*Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 “*Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18*”;

**VISTO** il Decreto Legge 14 aprile 2023 n. 39 (convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 13 giugno 2023, n. 68), recante disposizioni urgenti

per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

**VISTA** la Legge Regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2025 “*Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 154 del 23 maggio 2023 “*Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione* (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)”;

**VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1096 del 31 luglio 2024 “*Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025.*”;

**VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 10 marzo 2025 “*Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025 – Fase 2*”;

**VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1584 del 23 ottobre 2025 “*Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile.*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 545 del 29 ottobre 2025 “*Dichiarazione dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico.*”

**EMANA la seguente**

**ORDINANZA**

**Art. 1**

**Finalità e durata**

1. La presente Ordinanza, contingibile e urgente, è emanata ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera e) della LR n. 53/2019, in coerenza con il “*Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile*”, adottato con DGR n. 1584/2025, e in seguito al DPGR n. 545/2025 “*Dichiarazione dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico*”.
2. Le disposizioni hanno durata corrispondente allo Stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico, come dichiarato con DPGR n. 545/2025, ovvero fino al 29 ottobre 2026.

## **Art. 2**

### **Divieto di utilizzare acqua destinata al consumo umano, per usi impropri**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico e la tutela delle utenze prioritarie, è fatto divieto di utilizzare acqua destinata al consumo umano, erogata mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, per usi impropri, quali ad esempio: l’innaffiamento di giardini e prati, il lavaggio di cortili, piazzali e similari, il riempimento di piscine, vasche.

## **Art. 3**

### **Misure relative all’utilizzo delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse (aspetto quantitativo)**

1. Alla luce dell’innalzamento del livello di severità idrica per il comparto potabile della Regione Puglia, ad “elevato”, come dichiarato nella seduta del 23 settembre 2025 dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, è concessa deroga al limite di eccedenza per il prelievo da tutte le opere di derivazione delle acque sotterranee elencate nell’Allegato 1 al DPGR n. 575/2023, classificate in priorità “*P1 – indispensabili per l’approvvigionamento idrico ordinario*”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 lettera k) della LR n. 7/2025, fermo restando il rispetto dei requisiti dei valori di parametro dell’acqua destinata al consumo umano, previsti dal D.lgs. n. 18/2023.

## **Art. 4**

### **Misure relative all’utilizzo delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse (aspetto qualitativo)**

1. Le Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti, assicurano l’attuazione, su tutto il territorio regionale, delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 18/2023 sottponendo a controlli le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse elencate nell’Allegato 1 al DPGR n. 575/2023, classificate in priorità “*P1 – indispensabili per l’approvvigionamento idrico ordinario*” ed accertando il rispetto dei parametri elencati nell’Allegato I, Parti A, B e C del richiamato D.lgs. n. 18/2023. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.18/2023. I controlli di cui al presente comma 1, devono essere eseguiti nei punti di consegna delle acque fornite attraverso le reti di distribuzione gestite dal Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto Pugliese spa.

2. Le Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti, a seguito di notifica della presente Ordinanza, provvedono ad avviare una campagna di monitoraggio dei parametri elencati nell'Allegato I, Parti A, B e C e nell'Allegato II del D.lgs. n. 18/2023, presso le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse elencate nell'Allegato 1 al DPGR n. 575/2023, classificate in priorità “*P2 – sanabili e non, ad uso occasionale emergenziale*”, secondo l’ordine di priorità comunicato dal Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto Pugliese spa. Gli esiti della campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi alla Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese e ad Acquedotto Pugliese S.p.A.
3. Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese S.p.A., a seguire, provvederanno alla selezione, sulla base degli esiti della campagna di monitoraggio di cui al comma precedente, delle opere di derivazione classificate in priorità P2, per le quali sarà formulata istanza di attivazione alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 33 comma 3 della LR n. 7/2025.

**Art. 5**  
**Comunicazione**

1. L’Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa ai Prefetti e ai Sindaci dei comuni pugliesi.
2. La struttura regionale “*Comunicazione istituzionale*” assicurerà la diffusione capillare.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Bari, 18 dicembre 2025**

**EMILIANO**